

COMUNE DI CASTROLIBERO

(Provincia di Cosenza)

Rep. n. 7

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI: MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SUL VERSANTE A VALLE DELL'ABITATO IN LOCALITÀ RUSOLI



(Progetto PNRR - finanziato dell'Unione europea – NextGenerationEU)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno otto del mese di maggio, nella Residenza Comunale di Castrolibero, presso l'Ufficio di Segreteria, avanti a me, Dott.ssa Caruso Anna, Segretario Generale del Comune di Castrolibero, domiciliato per la mia carica presso la Sede municipale, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i Signori:

- Mannarino Salvatore nato a Paola (CS) il 26/03/1959, domiciliato per le funzioni presso l'Ente, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Castrolibero, codice fiscale 80003730787 e partita IVA 00352800783, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Ente";
- Gradilone Raffaele, nato a Cosenza il 02/02/1977 e residente in Cosenza viale Cosmai n. 42, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa "DRE SRL DI D. GRADILONE", con sede in Cosenza – Via Montegrappa n. 66 Codice fiscale e Partita I.V.A. 02227350788, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Appaltatore".

Componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO CHE

- il presente contratto è stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (nel seguito "Codice dei contratti");

- con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 23 febbraio 2021 - sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ed ha ammesso a finanziamento questo Ente per l'intervento di "Mitigazione del rischio idrogeologico sul versante a valle dell'abitato in località Rusoli" nel Comune di Castrolibero per un importo complessivo pari ad € 790.010,00;
- con Determina Area Tecnica n. 450 del 03/11/2021, è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità per l'intervento di che trattasi all'Ing. Andrea Vella, con studio in Via R. Condò n. 4 – Castrolibero;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 21/10/2022 è stato approvato il progetto definitivo, corredato di Verbale di verifica del 17/10/2022 ed apposto il vincolo preordinato all'esproprio nonché dichiarata la pubblica utilità;
- con comunicato Ministeriale del 10/10/2022, riferito al DPCM del 28 luglio 2022, con cui sono state definite le modalità di accesso al "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" previsto dall'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono state pubblicate le graduatorie degli interventi che beneficiano del contributo aggiuntivo del 10% rispetto a quello oggetto di finanziamento e che tra questi risulta incluso anche quello dell'intervento di che trattasi, aumentando l'importo complessivo del finanziamento complessivo ad € 869.011,00, da intendersi riferito solo ed esclusivamente all'adeguamento dei prezzi;
- con Determinazione dell'Area Tecnica n. 615 del 11/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo del suddetto intervento, dell'importo complessivo di € 869.011,00, Iva compresa, di cui € 516.546,23 per lavori ed € 21.137,84 per oneri della sicurezza ed € 331.325,93 per somme a disposizione dell'amministrazione, redatto dall'Ing. Andrea Vella e corredato dal verbale di verifica e validazione del Responsabile Unico del Procedimento datato 11/11/2022, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- con Determinazione a contrarre dell'Area Tecnica n. 626 del 15/11/2022 si è provveduto ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori di "Mitigazione del rischio idrogeologico sul versante a valle dell'abitato in località Rusoli", mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del Codice dei contratti, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del Codice dei contratti con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice dei contratti, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- che la stessa gara è stata espletata e gestita in modalità telematica ai sensi dell'art. 40 comma 2 del Codice dei contratti, dalla SUA.CS cui questo Ente ha aderito;
- con Determinazione dell'Area Tecnica n. 134 del 22/03/2023, a seguito di esperimento della gara i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva all'Appaltatore, per l'importo di € 459.622,84, al netto del ribasso d'asta del 11,02%, oltre € 21.137,84 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi, per un totale complessivo di € 480.760,68 (euro quattrocentottantamilasettecentosessanta/68), oltre Iva al 22%;;
- che con nota pec n. 6458 del 23/03/2023 si è proceduto a trasmettere la comunicazione di aggiudicazione definitiva alle ditte partecipanti, ai sensi dell'art. 76 c. 5 lett. a) del del Codice dei contratti;
- che in data 09/03/2023 è stato emesso il decreto n. 1 di occupazione di urgenza delle aree interessate da procedura espropriativa, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, con relativa immissione in possesso degli stessi terreni di data 30/03/2023.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO. L'Ente concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa.

L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al Codice dei contratti.

ART. 2. CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni degli elaborati

progettuali e di quelli costituenti l'offerta migliorativa presentata in sede di gara, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, anche se non materialmente allegati.

ART. 3. AMMONTARE DEL CONTRATTO. L'importo contrattuale ammonta ad € 459.622,84 al netto del ribasso d'asta dell'11,02%, oltre € 21.137,84 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi, per un totale complessivo di € 480.760,68 oltre Iva al 22% e, quindi, per un totale complessivo di € 586.528,02. Il contratto è stipulato a "misura" ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera eeeee) del Codice dei contratti.

ART. 4. VARIAZIONE AL CONTRATTO E AL CORRISPETTIVO. Qualora l'Ente, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni. I prezzi del relativo elenco sono vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni d'opera, qualora ammissibili ai sensi del predetto articolo 106 del Codice dei contratti.

Le modifiche nonché le varianti al contratto devono comunque essere autorizzate dal R.U.P.

ART. 5. INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO. Ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, (convertito in L. 25/2022) è obbligatoria (transitoriamente applicabile sino al 31 dicembre 2023) la revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice dei contratti pubblici, giusto parere del MIMS n. 1253 del 28 marzo 2022, reso dal Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Il calcolo viene effettuato per le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta. La compensazione viene riconosciuta, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di tale eccedenza.

ART. 6. PAGAMENTI. Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del Codice dei contratti è prevista anticipazione nella misura di legge, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma dei lavori. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Ente trova applicazione anche l'art. 207 c. 1 legge n. 77/2020 come modificato dall'art. 3 c. 4 del d.l. 228/2021 convertito in legge n. 15/2022.

In considerazione della durata contrattualmente prevista per l'esecuzione dei lavori, saranno redatti Stati Avanzamento Lavori (SAL) al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, che raggiungano un importo non inferiore ad € 138.000,00 dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 17 del C.S.A.

Tutte le fatture emesse dovranno contenere oltre a CIG gara ed al CUP anche l'esplicita dicitura: Progetto PNRR - finanziato dell'Unione europea – NextGenerationEU);

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvederà alla redazione dello Stato di avanzamento e all'emissione del Certificato di pagamento prescindendo dall'importo minimo di cui sopra.

I pagamenti delle somme relative al presente contratto saranno effettuati in favore dell'Appaltatore, mediante accredito sul proprio c/c, dopo l'avvenuto accredito da parte dell'Ente finanziatore.

Tutte le fatture emesse dovranno contenere oltre a CIG gara ed al CUP anche l'esplicita dicitura: Progetto PNRR - finanziato dell'Unione europea – NextGenerationEU).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari lo stesso "Appaltatore" dovrà comunicare, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto.

ART. 7. PAGAMENTI A SALDO. Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei lavori entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di collaudo provvisorio e alle

condizioni di cui all'art. 18 del CSA, a condizione che l'Ente abbia accreditato i fondi necessari da parte dell'Ente finanziatore.

L'emissione del Certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666 secondo comma del Codice civile.

ART. 8. TERMINE PER L'AVVIO E L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI, AMMONTARE DELLE PENALI. Il tempo utile per ultimare i lavori in appalto è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale di € 480,76 (euro quattrocentottanta/76), pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, per ciascun giorno di ritardo.

Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

ART. 9. TERMINI DI ESECUZIONE DELLE MIGLIORIE PROPOSTE IN SEDE DI GARA. L'esecuzione delle lavorazioni relative alle migliorie presentate in sede di gara dall'Appaltatore, dovrà avvenire, nel rispetto di quanto proposto dallo stesso Appaltatore, sulla base di elaborati esecutivi da presentare a sua cura ed a firma di Tecnico abilitato. Detta progettazione dovrà essere presentata entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente contratto ed approvata dal R.U.P., previa verifica di conformità alla proposta migliorativa da parte della Direzione Lavori.

L'esecuzione dei lavori relativi alle migliorie presentate in sede di gara, dovrà avvenire in conformità al cronoprogramma e non potrà costituire motivo di ritardo nell'esecuzione dei lavori oggetto di contratto.

La Direzione lavori potrà valutare la durata per l'esecuzione delle migliorie oltre il termine di ultimazione lavori riportato al precedente articolo, aggiungendo i giorni necessari per l'esecuzione delle stesse opere migliorative proposte.

ART. 10. REGOLARE ESECUZIONE. Il Certificato di regolare esecuzione sarà emesso entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori, debitamente

accertata, ai sensi dell'art. 237 c. 3 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 102 c. 2 del Codice dei contratti.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto Certificato, che ha carattere provvisorio. Lo stesso assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'Ente. Il silenzio dell'Ente protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Qualora nel biennio dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il Responsabile del procedimento si atterrà a quanto previsto dall'art. 229 comma 3 del DPR 207/2010, nonché alle disposizioni dell'art.102 c. 3 del "Codice dei contratti". Nell'arco di tale biennio l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla liquidazione del saldo. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Ente prima del Certificato di regolare esecuzione. Trascorsi due anni dalla sua emissione il Certificato assume carattere definitivo.

ART. 11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L'“Ente” ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o nota pec con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori da parte dell'“Appaltatore” senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto.
- Resta precisato tra le parti che in nessun caso eventuali ritardi nei

- pagamenti potranno essere considerati “giustificato motivo” ai fini del presente articolo, fatte salve le disposizioni di legge in materia;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
 - i) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

L’ “Appaltatore” è sempre tenuto al risarcimento dei danni ad esso imputabili.

ART. 12. CAUZIONE DEFINITIVA. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l’Appaltatore ha prestato la cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del Codice dei contratti, mediante polizza fideiussoria n. 2023/13/6650624 di data 05/04/2023 rilasciata dalla Società “Italiana Assicurazioni S.p.A.” Agenzia di Rende (CS), per l’importo di € 26.490,00 (euro ventiseimilaquattrocentonovanta/00), ridotta del 50% ai sensi dell’art. 93 c. 7 del Codice dei contratti. La garanzia deve essere rinnovata alla scadenza ed integrata ogni volta che l’Ente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all’emissione del Certificato di regolare esecuzione.

ART. 13. RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. L’Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l’Ente da ogni responsabilità al riguardo. Si dà atto che l’Appaltatore ha stipulato la polizza n. 2023/13/6650634 di data 05/04/2023 rilasciata dalla Società “Italiana Assicurazioni” Agenzia di Rende (CS), ai sensi dell’art. 103 c.7 del Codice dei contratti, che tiene indenne l’Ente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni ai terzi nell’esecuzione dei lavori.

ART. 14. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA. L’Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e

negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Risulta acquisito il seguente D.U.R.C.: prot. n. INAIL_36409992 richiesto in data 19/01/2023 con il quale si attesta la regolarità contributiva dell'Appaltatore con scadenza validità 19/05/2023.

L'Ente richiederà d'Ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'"Appaltatore" prima di ogni liquidazione e, nel caso di irregolarità contributiva, il Responsabile del procedimento è tenuto a trattenere dal Certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza segnalata ed a versarlo direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile.

ART. 15. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA. L'Appaltatore risulta inserito nella "white list" della Prefettura di Cosenza, nonché acquisita la comunicazione antimafia prot. n. PR_CSUTG_0024802_20230307, rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Antimafia con esito negativo.

Risulta, inoltre, acquisita tramite portale A.N.A.C. la Certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio di Cosenza iscritto con N. REA 151312 del 01/12/1998, nonché l'attestazione di qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici - codice identificativo 13103700152.

ART.16. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.

L'Appaltatore, dovrà depositare presso l'Ente, prima dell'inizio dei lavori, il proprio Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi dell'art. 100 c. 4 del D.Lgs 81/2008, per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 96 c. 1 lett. g) del predetto Decreto, che il Coordinatore della sicurezza che ne verificherà l'idoneità.

L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al Responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell' "Appaltatore", previa sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ART. 17. SUBAPPALTO. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 105 comma 4 lett. b) del Codice dei contratti, in sede di gara ha dichiarato che intende subappaltare eventuali parti di opere ricadenti nella categoria prevalente OG8, nonché nella categoria secondaria OG3.

L'Appaltatore dovrà comunicare all'Ente, prima dell'inizio della prestazione, il nominativo del subappaltatore e depositare il relativo contratto, che sarà autorizzato entro 30 giorni ai sensi del comma 18 del predetto articolo. E' fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti.

L'Ente corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite solo nei casi previsti dal comma 13 dell'art. 105 del Codice dei contratti.

ART. 18. CONTROVERSIE. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile del procedimento, sentito l'Appaltatore, formula all'Ente, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale l'Ente delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'"Appaltatore" cessa la materia del contendere.

Tutte le controversie derivanti dell'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno attribuite alla competenza del Foro di Cosenza.

ART. 19. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI. Per quanto non previsto nel presente contratto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Codice dei contratti.

ART. 20. NORME SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI. Il presente Contratto è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, ed i relativi provvedimenti di pagamento saranno redatti in conformità alle stesse

disposizioni. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della predetta Legge, ha effettuato la comunicazione prevista dal suddetto articolo, relativamente al quale lo stesso soggetto ne assume gli obblighi.

Si dà atto che il CUP del presente intervento è il seguente: D37B20000180001 ed il CIG è: 94926785B2.

ART. 21. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.

Le parti danno atto che i soggetti individuati dal D.P.R. 62/2013 sono obbligati al rispetto di quanto in esso contenuto.

ART. 22. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE. Tutte le imposte, le tasse e le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a totale carico dell'Appaltatore, comprese quelle di registrazione. Trattandosi di atto soggetto ad Iva, se ne richiede la registrazione a tassa fissa.

Richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono digitalmente.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, su undici pagine a video, è stato redatto da me, Segretario Generale, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici, scannerizzato e firmato digitalmente. Si dà atto che il software utilizzato per la creazione del documento è Windows 10. Il software di visualizzazione utilizzato è Adobe Reader XI.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE Arch. Salvatore Mannarino

L'APPALTATORE Gradilone Raffaele

IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Anna Caruso